

PROFESSIONI

Professioni intellettuali, in genere

INTELLETTUALI

Cass. civ. Sez. I, 24 aprile 1996, n. 3879

L'esecuzione di un progetto da parte di un ingegnere o di un architetto costituisce un'obbligazione, non già di mezzi, ma di risultato, con la conseguenza che la presenza di difformità o di vizi nell'opera realizzata abilita il committente, convenuto in giudizio dal professionista per il pagamento, a formulare eccezione d'inadempimento - che, in quanto eccezione in senso sostanziale, è rimessa all'iniziativa ed alla disponibilità della parte e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice - nei termini di decadenza e di prescrizione previsti [dall'art. 2226 c.c.](#)

PROFESSIONI INTELLETTUALI

Cass. civ. Sez. I, 24-04-1996, n. 3879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Angelo GRIECO Presidente

" Alberto PIGNATARO Rel. "

" Giuseppe MARZIALE Consigliere

" Francesco FELICETTI "

" Luigi MACIOCE "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da:

COMUNE DI AVOLA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Fabio Massimo 88, presso l'Avvocato G. D'Amico, rappresentato e difeso dall'Avvocato Michele Messina, giusta delega in atti;

Ricorrente

contro

MICHELON DOMENICO

Intimato

e sul 2° ricorso proposto

da:

MICHELON DOMENICO, elettivamente domiciliato in Roma Via Piave 52, presso l'Avvocato R. Carcione, rappresentato e difeso dall'Avvocato Ferdinando Mazzarella, giusta delega in atti;

Controricorrente e ricorrente incidentale

contro

COMUNE DI AVOLA;

Intimato

avverso la sentenza n. 129/93 della Corte d'Appello di Palermo, depositata il 27/02/93;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/96 dal Consigliere Relatore Dott. Alberto Pignataro;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale.

Svolgimento del processo

Con lodo del 25 ottobre 1989, reso esecutivo con decreto del pretore di Palermo in data 29 ottobre 1990, il collegio arbitrale costituito per la risoluzione di una controversia insorta tra l'ing. Domenico Michelin ed il comune di Avola condannava l'ente territoriale a corrispondere al professionista la somma di L. 46.654.583 a titolo di onorari, competenze e rimborso di spese per la redazione di un progetto per la realizzazione di una discarica.

Con sentenza del 27 febbraio 1993 la Corte d'Appello di Palermo rigettava l'impugnazione proposta ai sensi [dell'art. 829 c.p.c.](#) dal comune di Avola, rilevando che gli arbitri avevano riconosciuto al professionista il diritto al compenso per la prestazione svolta in base all'[art. 2237 c.c.](#) a seguito del recesso dal contratto d'opera da parte dell'ente territoriale ed osservando, tra l'altro, che l'attore non aveva mai dedotto che il progetto elaborato dal professionista (insieme ad altro ingegnere) contenesse errori e fosse inidoneo alla realizzazione dell'opera programmata.

Per la cassazione di tale sentenza il comune di Avola ha proposto ricorso in base ad unico motivo, al quale ha resistito - con controricorso - il Michelin che ha proposto ricorso incidentale condizionato pure basato su un solo articolato motivo.

Il Michelin ha depositato memoria.

Motivi della decisione

Preliminarmente deve disporsi la riunione dei due ricorso ai sensi [dell'art. 335 c.p.c.](#)

Con l'unico motivo del ricorso principale, denunciando violazione [dell'art. 360 c.p.c.](#), n. 3 e n. 5 con riferimento all'art. 112 c.p.c., il comune di Avola deduce che la Corte d'appello non avrebbe tenuto conto del fatto che il diritto, del professionista al compenso era subordinato, ai sensi dell'art. 11 del "disciplinare d'incarico", all'approvazione del progetto da parte del committente che non vi era stata ed avrebbe omesso di considerare (dando luogo a vizio di omessa pronuncia) che l'accertamento di tale diritto, in mancanza di accettazione dell'opera, comportava la necessità di valutare d'ufficio che l'esecuzione del progetto fosse avvenuta a regola d'arte, non vertendosi in tema di eccezioni proprie, riservate al potere dispositivo delle parti.

Il motivo è infondato.

Anzitutto deve osservarsi che non sussiste il vizio di omessa pronuncia perché la Corte d'Appello - come si è detto nella parte narrativa - ha respinto motivatamente l'impugnazione proposta dal comune contro il lodo arbitrale sul rilievo che questo aveva riconosciuto all'ing. Michelin il diritto al compenso per l'opera prestata ai sensi dell'art. 2237, primo comma, c.c. e che, da parte dello stesso comune, non era stata sollevata alcuna contestazione in ordine a vizi o difformità del progetto predisposto dal professionista.

Non appare, quindi, pertinente e decisivo il richiamo fatto dal ricorrente alla clausola n. 11 del disciplinare d'incarico (che subordinava la corresponsione del compenso all'approvazione o accettazione del progetto da parte del committente), poiché tale clausola presupponeva il normale svolgimento del rapporto e non la cessazione dello stesso per l'esercizio del recesso da parte dello stesso committente ai sensi della citata disposizione di legge.

Non è, pertanto, esatto l'assunto del ricorrente secondo cui "la prova della sussistenza del diritto dedotto in giudizio non poteva prescindere da un'attività istruttoria che tenesse luogo della mancata intervenuta approvazione/accettazione".

Né è fondata la tesi del ricorrente secondo cui il non meglio precisato inesatto adempimento del professionista nell'esecuzione della propria prestazione non costituiva oggetto di eccezione in senso proprio ed avrebbe dovuto essere accertato d'ufficio.

L'esecuzione di un progetto da parte di un ingegnere o di un architetto rientra, secondo la prevalente e più recente giurisprudenza di questa Corte (v. tra le altre la sentenza n. 8033 del 1993), nell'ambito delle obbligazioni (non di mezzi ma) di risultato e l'esistenza di difformità o vizi nell'opera eseguita dà luogo alla relativa garanzia da farsi valere, da parte del committente, nei termini (di decadenza e di prescrizione) previsti dall'[art. 2226 c.c.](#)

Il committente convenuto per il pagamento può contrastare la pretesa del professionista adducendo l'esistenza di vizi o difformità nel progetto realizzato; tale contestazione integra un'eccezione di inadempimento ([art. 1460 c.c.](#)), la quale è un'eccezione in senso sostanziale, rimessa all'iniziativa ed alla disponibilità della parte e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice (v. per tutte: Cass., 18 marzo 1983, n. 1934).

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di detti principi ed il ricorso principale va, quindi, rigettato, restando assorbito il ricorso incidentale espressamente condizionato all'accoglimento del primo.

Per effetto della soccombenza il comune di Avola deve essere condannato al pagamento delle spese di questa fase di giudizio liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Condanna il comune di Avola al pagamento, in favore del Michelin, delle spese del giudizio di cassazione che liquida in L. 2.867.000, di cui L. 2.500.000 per onorari.

Così deciso in Roma il 25 gennaio 1996.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 24 APRILE 1996.